



VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE del giorno 06.11.2012

L'anno 2012, il mese di novembre, il giorno 06, alle ore 09:30, presso i locali della Direzione Amministrativa, si svolge la riunione della Commissione Elettorale convocata dal Presidente il giorno 02.11.2012 al fine di esaminare, nel merito, il ricorso presentato dal sig. Sebastiano Cutrupi, assunto in prot. con n° 15071 del 02.11.2012.

La Commissione è composta dai seguenti membri :

- 1) Prof. Francesco Carlo Morabito, Presidente;
- 2) Prof. Domenico Nicolò, componente;
- 3) Dott. Francesco Pastura, componente;
- 4) Dott. Alessandro Andriani, componente;
- 5) Dott. Giovanni Francesco Saladino, componente, con funzioni di segretario;

Sono presenti tutti i membri della Commissione.

La Commissione, in riferimento al ricorso presentato dallo studente CUTRUPPI Sebastiano,

PREMESSO

- che oggetto del ricorso è il Verbale della Commissione Elettorale stilato il 30/10/2012, relativamente all'esito delle elezioni della Rappresentanza studentesca universitaria, ed in particolare quella riferita ai **Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di "Patrimonio, Architettura e Urbanistica"**;
- che dal relativo Verbale della Commissione Elettorale si evidenzia che, essendo la percentuale dei votanti risultata pari al 28,79%, ai sensi del 1° comma dell'art. 56 dello Statuto di Autonomia dell'Ateneo, *"le designazioni elettive non sono valide e nessun candidato risulta eletto"*;
- che a fondamento del ricorso vi sarebbe l'interpretazione dell'art. 17 del D.R. n. 255 del 19/09/2012 (di indizione delle elezioni), in ordine alla circostanza che detta norma, facendo riferimento al **Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche**, emanato con D.R. n. 94 del 30/03/2010, preveda che si applichino le relative disposizioni, ove non derogate dal D.R. di indizione. Di talché andrebbe nella fattispecie applicato l'art. 14 comma 2° del Regolamento, che recita: *"Nel caso in cui la percentuale dei votanti sia inferiore al quorum indicato nel precedente comma (20% degli aventi diritto al voto, n.d.r.), le votazioni rimangono valide ed il numero degli eligendi è proporzionalmente ridotto, ferma restando l'elezione di almeno un rappresentante quando ne sono previsti tre, di due quando ne sono previsti cinque, di tre quando ne sono previsti sette."*
- che quindi il ricorrente chiede l'applicazione del citato 2° comma dell'art. 14, **con conseguente attribuzione dei seggi** spettanti alla lista Dedalo - ridotti proporzionalmente - in seno al Consiglio di Dipartimento P.A.U., sino alla concorrenza del numero stabilito in sede di indizione delle elezioni.

IL RICORSO NON È FONDATAO.

Preliminarmente si osserva come il D.R. n. 255 del 19/09/2012, di indizione delle elezioni, sia stato modificato dapprima dal D.R. n. 284 del 15/10/2012 relativamente al numero, alla dislocazione dei seggi ed alle operazioni di scrutinio, e quindi dal D.R. n. 301 del 23/10/2012, per l'inserimento di un



assegnista nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia. Le modifiche suddette non assumono rilevanza ai fini della decisione sul ricorso.

L'art. 17 del D.R. n. 255 del 19/09/2012 sancisce, relativamente alle elezioni *de qua*, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche, emanato con D.R. n. 94 del 30/03/2010, precisando "*in quanto compatibili con le norme dello Statuto e non derogate dal presente decreto*", cioè quello di indizione delle elezioni.

È quindi evidente che qualsiasi norma del predetto regolamento avrebbe dovuto, per essere applicabile, rispondere alla duplice condizione di non essere derogata dal decreto di indizione e (soprattutto) di **risultare compatibile con lo Statuto di Autonomia attualmente vigente**.

Dalla lettura dell'art. 56 dell'attuale Statuto di Autonomia (allegato al D.R. n. 92 del 29/03/2012) è dato apprendere come "*Salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dal presente Statuto e ad eccezione dei ballottaggi, le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto*".

Appare quindi *ictu oculi* come, per la validità dell'elezione, avrebbe dovuto votare almeno **il 30% degli aventi diritto**. Essendosi invece, la percentuale dei votanti nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento P.A.U., attestata al 28,79%, la predetta votazione non è valida e nessun candidato risulta validamente eletto. Ciò in applicazione del primo comma dell'art. 56 del vigente Statuto di Autonomia dell'Ateneo.

P.Q.M.

il ricorso presentato il 02/11/2012 dallo studente CUTRUPI Sebastiano è respinto.

I lavori della Commissione hanno termine alle ore 11.00 dal che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto all'unanimità.

Firmato

- Prof. Francesco Carlo Morabito, Presidente
- Prof. Domenico Nicolò, Componente
- Dott. Francesco Pastura, Componente
- Dott. Alessandro Andriani, Componente
- Dott. Giovanni F. Saladino, Componente – Segretario